



4. VIOLENZA DI GENERE



5.2

22. Il Comitato attira l'attenzione dell'Italia sull'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 5.2 ed esorta lo Stato italiano a:

- (a)** garantire che le accuse di reati legati alla violenza di genere, compresa la tratta di minorenni stranieri, in particolare di sesso femminile, siano indagate in modo indipendente e approfondito e che i responsabili siano assicurati alla giustizia;
- (b)** fornire una formazione sostanziale costante a giudici, avvocati, pubblici ministeri, polizia e altri gruppi professionali competenti, su procedure standardizzate sensibili alle tematiche di genere e minorili per interagire con le vittime e

su come la stereotipizzazione di genere da parte del sistema giudiziario incida negativamente sulla rigorosa applicazione della legge;

- (c)** garantire la riabilitazione dei minorenni vittime di violenza di genere.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 22

La **violenza di genere** non è solo l'aggressione fisica di un uomo contro una donna, né la sua forma più estrema, il femminicidio. Include anche vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, molestie sessuali, persecuzioni, compiute da un uomo contro una donna in quanto donna. Azioni quasi sempre ripetute nel tempo, compiute da uomini molto diversi tra loro per età, condizione sociale, livello di istruzione, nazionalità, religione. Non da "mostri" e di solito neanche da sconosciuti. I partner e gli ex partner compiono più frequentemente tutte le forme di violenza fisica rilevate e sono responsabili della maggioranza degli stupri. La violenza di genere è un fenomeno diffuso in tutto il mondo, legato alla strutturale disparità sociale, economica e di potere tra uomini e donne. In Italia il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall'ex partner.

Un'inchiesta²² ha raccolto evidenze statistiche (e storie) dalla lettura di oltre 400 sentenze di omicidio di donne emesse tra il 2012 e il 2016, qualunque sia stato l'esito e il rito processuale seguito dagli uffici giudiziari che hanno inviato la documentazione. In ragione della pos-

²² Ministero della Giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, *Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia* - a cura di Fabio Bartolomeo, disponibile su <https://www.istat.it/it/files//2018/04/Analisi-delle-sentenze-di-Femminicidio-Ministero-di-Giustizia.pdf>



sibile differenza temporale tra il momento in cui è stato commesso l'omicidio e il dibattimento, i fatti raccontati risalgono al periodo 2010-2015. Su 417 sentenze esaminate, 355 sono classificabili come femminicidio, che rappresenta l'85% dei casi. Nell'88,5% dei casi, l'autore del reato è un uomo e la vittima è una donna. All'interno di questi iter processuali va evidenziato un dato relativo ai minorenni vittime di violenza assistita che in Italia sono **427 mila bambini testimoni diretti o indiretti dei maltrattamenti in casa** nei confronti delle loro mamme, quasi sempre per mano dell'uomo. Dato che è in significativo aumento dal 60,3% (2006) al 69% (2014).

Il 18 luglio l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva la Legge 69/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica, c.d. **Codice rosso**²³. La violenza domestica o di genere viene ricondotta, tra gli altri reati, a atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.) e corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.) modificando il Codice Penale al fine di rendere le pene più aspre.

La Legge prevede che le vittime abbiano accesso all'assistenza legale gratuita nonché ad ogni forma di trattamento a fini riabilitativi. L'aspetto che però rischia di vanificare le intenzioni del legislatore lo si trova nell'articolo 21 della medesima Legge - Clausola di invarianza finanziaria – che al punto 1 così specifica: “Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Appare evidente che le risorse territoriali già presenti, con enormi differenze tra regioni, non permettono di fronteggiare adeguatamente il fenomeno e, difficilmente, in mancanza di stanziamenti dedicati, quanto previsto nella nuova Legge potrà trovare concreta applicazione.

Pertanto, supportando pienamente le raccomandazioni del Comitato ONU, il **Gruppo CRC raccomanda:**

- 1. Al Ministero della Giustizia** di adottare un piano di formazione costante e specifico rivolto a giudici, avvocati, pubblici ministeri, polizia e altri gruppi professionali competenti, su procedure standardizzate sensibili alle tematiche di genere e minorili per interagire in maniera appropriata con le vittime;
- 2. Al Ministero della Giustizia e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** di garantire investimenti idonei affinché sia garantito il diritto dei minorenni vittima all'assistenza legale gratuita nonché ad ogni forma di trattamento a fini riabilitativi.

²³ Si veda anche, in questo capitolo, retro paragrafo “Violenza nei confronti dei minorenni”.